COMUNE DI VOLPIANO

Provincia di Torino
(Tel. 011/995 4511 – Fax 011/9954512)
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE
COMMERCIO – ATT. ECONOMICHE PRODUTTIVE – POLIZIA AMMINISTRATIVA

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA ANNONARIA

Redatto in attuazione della L.R. 12. novembre 1999, n. 28, del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114 ed ai sensi della D.C.R. n. 563 – 13414 del 29.10.1999 così come modificata dalla D.C.R. n. 347-42514 del 23.12.2003 e dalla D.C.R. n. 59-10831 del 24.03.2006.
Tenuto conto della " *Bozza di Regolamento di Polizia Urbana*" redatto a cura del Settore Polizia Locale-Direzione Affari istituzionali e avvocatura della Regione Piemonte

Approvato con Delibera di C.C. n. 6 del 23/01/2009

REGOLAMENTO DI POLIZIA ANNONARIA

Premessa

L'attività commerciale si fonda sul principio della libertà di iniziativa economica privata ai sensi dell'articolo 41 della Costituzione ed è esercitata nel rispetto dei principi contenuti nella Legge 10 ottobre 1990, n.287 e s.m.i., recante norme per la tutela della concorrenza e del mercato

Art. 1. Finalità e Oggetto applicazione

Ai sensi dell'articolo 29 della DCR n. 563-13414 del 29.10.99 "Indirizzi Generali e Criteri di Programmazione Urbanistica per l'insediamento del Commercio al Dettaglio in sede fissa, in attuazione del D.Lgs.114/98" , quale atto complementare di adeguamento degli strumenti urbanistici generali e attuativi si approvano le disposizioni che seguono in attuazione di quanto previsto dall'art. 6, comma 5, del Decreto Legislativo 114/1998.

Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il presente regolamento di Polizia Annonaria.

Art. 2. Vigilanza

1. Il compito di far osservare le disposizioni del regolamento è attribuito, in via generale, agli agenti del Corpo di Polizia Municipale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o di Enti ed Aziende erogatori di pubblici servizi, a funzionari delle Aziende Sanitarie Locali, alle guardie ecologiche volontarie previste dalla legge regionale e, ove consentito dalla legge e previsto da specifica convenzione con il Comune, personale di altri enti preposti alla vigilanza.

2. Gli agenti del Corpo di Polizia Municipale e gli altri funzionari indicati al comma 1, possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

3. Le funzioni amministrative di polizia urbana concernono le attività che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale che non sono proprie dell'Autorità dello Stato ai sensi del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 " Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", del D. Lgs. n.112/1998 e s.m.i.

Art. 3. Pubblicità dei prezzi

1. I titolari di esercizi commerciali sono tenuti ad esporre al pubblico i prezzi delle merci poste in vendita
2. I titolari di esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande hanno l'obbligo di esporre, anche all'esterno dell'esercizio, tabelle recanti menù e prezzi.

Art. 4. Erboristerie

1. Fino all'entrata in vigore di una nuova disciplina sul settore dell'erboristeria la materia è soggetta anche alla legge 6/1/1931 n. 99 (commi 6 e 7). Gli esercenti non in possesso del diploma di erborista sono autorizzati soltanto alla vendita di prodotti preconfezionati all'origine e non possono manipolare, preparare o miscelare i prodotti erboristici.
2. Ai sensi del R.D. 27/7/1934 n. 1265, è vietata la vendita delle piante officinali e dei prodotti derivati a dose e forma di medicamento.
3. Il settore dell'erboristeria comprende sia prodotti alimentari che non alimentari. I commercianti che vendono prodotti erboristici del settore alimentare devono essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 5 Co. 5 del D.Lgs. 114/98.
4. In caso di violazione dei commi 1 o 2 , qualora il fatto non costituisca reato, si applicano le sanzioni di cui alla legge 99/1931.

Art. 5. Vendita con consumo immediato negli esercizi di vicinato

1. Negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita di prodotti alimentari è consentito il consumo immediato degli stessi a condizione che non si effettui il servizio di somministrazione e che non vi siano attrezzature ad esso direttamente finalizzate. Pertanto, è vietato:
   a) fornire contenitori, piatti, bicchieri e posate non monouso,
   b) mettere a disposizione del pubblico un servizio tipico della ristorazione.
   Il divieto non sussiste per vassoi e attrezzature per la raccolta dei contenitori di alimenti e bevande dopo l'uso.
2. Non costituisce attività di somministrazione di alimenti e bevande l'assaggio gratuito organizzato dal venditore o da un suo fornitore a fini promozionali o pubblicitari.
3. Chi esercita abusivamente l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è soggetto alle sanzioni di cui alla L.R. 38/2006.

Art. 6. Attività miste

1. Qualora nei locali in cui si esercita un'attività di produzione di beni o di servizi si svolga anche un'attività di commercio, occorre che la superficie destinata alla vendita sia delimitata con attrezzature od arredi atti ad individuarne permanentemente la superficie.
2. I locali in cui si svolge la vendita devono rispondere ai requisiti previsti dalle norme in materia urbanistica ed edilizia, fatte salve le deroghe previste dalla medesima normativa sulle destinazioni d'uso degli immobili.

Art. 7. Commercio su aree pubbliche

Nel territorio comunale possono svolgere l'attività di vendita i su aree pubbliche e in forma itinerante:

- i titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di tipo A) rilasciata da un Comune della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 114/98.
- i titolari di autorizzazione di tipo B) rilasciata da qualsiasi Comune italiano, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 114/98.
- i produttori agricoli esercenti l'attività di vendita al minuto dei prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende , ai sensi del D.Lgs. 228/01.

Art. 8. Vendita in forma itinerante

1. Il commercio itinerante può essere esercitato nell'ambito dell'intero territorio comunale ad esclusione delle aree già individuate dal Comune e precisamente :
    - aree pubbliche insistenti su strade in cui sia stato stabilito un divieto per la sosta a norma del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i. (Codice della Strada);
    - nel comprensorio individuato come Centro Storico dal P.R.G. ovvero l'area delimitata dalle seguenti vie: *Corso Regina Margherita, Corso G.Arnaud, Via Lombardore (tratto compreso tra C. Arnaud e P.Cavour), Via Circonvallazione, Via S.Guglielmo , Via Bertetti, Via Castello , Via S.Giovanni (intersezione con V.Sottoripa), Via Ciriè (intersezione con V.Sottoripa;)*
    - a distanza inferiore a metri 500 dalle aree mercatali, nei giorni di mercato;
2. L'attività di vendita in forma itinerante, compresa quella svolta dai produttori agricoli può essere esercitata:
    - con mezzi motorizzati o altro purché la merce non sia a contatto con il terreno o non sia esposta su banchi.
3. Per lo svolgimento dell'attività itinerante si dispone quanto segue:
    - è vietato posizionare i veicoli o le strutture di vendita ed esercitare l'attività anche solo per il tempo necessario a servire il cliente laddove la fermata o la sosta sono vietate dalle vigenti norme in materia di circolazione stradale;
    - Le soste dovranno essere effettuate per il tempo necessario a servire la clientela e comunque per un lasso di tempo non superiore ad un'ora di permanenza nel medesimo punto, con obbligo di spostamento di almeno 500 metri.
    - per salvaguardare la quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi, l'attività di vendita non può essere esercitata ad una distanza inferiore a 100 metri dal perimetro di ospedali o altri luoghi di cura, salvo espressa autorizzazione;
    - salvo espressa autorizzazione, è vietato svolgere l'attività di vendita nei parchi, nei giardini pubblici aperti o recintati, compresi i viali e le strade che li attraversano;
    - è vietato, salvo espressa autorizzazione, la vendita di prodotti non inerenti la commemorazione dei defunti, nelle immediate adiacenze degli ingressi cimiteriali.
    - E' vietato bandire con altoparlanti o altri mezzi fonici in tutto il territorio comunale salvo specifica autorizzazione comunale.
    - I commercianti che esercitano la loro attività di vendita in forma itinerante devono osservare l'orario stabilito dal Comune in tema di orari di vendita al dettaglio e sono inoltre tenuti al rispetto delle norme igienico sanitarie previste dalla normativa vigente in materia.
    - E' comunque fatta salva la possibilità di limitare l'esercizio del commercio itinerante per motivi di viabilità, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.

4. L'autorizzazione (Tipo B) per l'esercizio del commercio su area pubblica senza l'uso di posteggio ed in forma itinerante è rilasciata dal comune di residenza del richiedente o, in caso di società di persone, dal comune in cui ha sede legale la società. - Oltre all'esercizio dell'attività in forma "itinerante" consente:
    - La partecipazione alle forme mercatali aventi cadenza ultramensile, su tutto il territorio nazionale;
    - La vendita a domicilio del consumatore su tutto il territorio nazionale;
    - L'esercizio nelle zone di sosta prolungata;
    - L'esercizio occasionali su posteggi non assegnati o provvisoriamente non occupati, su tutto il territorio nazionale
5. L'autorizzazione alla vendita non può essere ceduta a terzi se non con l'attività stessa e deve essere esibita in originale, su richiesta , agli organi di vigilanza .

Art. 9. Vendita su posteggi in concessione

1. L'autorizzazione (tipo A) per l'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio in concessione, è rilasciata dal Comune sede del posteggio ed abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale, consente inoltre la partecipazione alle forme mercatali aventi cadenza ultramensile su tutto il territorio nazionale, l'esercizio sulle zone di sosta prolungata e l'esercizio occasionale su posteggi non assegnati in ambito regionale.
2. La concessione di posteggio, salvo diverse disposizioni, ha validità decennale . Essa obbliga il titolare al pagamento di quanto stabilito per l'utilizzo ed al rispetto delle norme specifiche in materia.
3. L'autorizzazione alla vendita e la concessione di posteggio non possono essere cedute terzi se non con l'attività stessa e devono essere esibite in originale, su richiesta, agli organi di vigilanza .

Art. 10. Autorizzazioni Temporanee

1. Il Comune può rilasciare, su richiesta, autorizzazioni temporanee alla vendita su area pubblica in occasione di fiere, feste, mercati o altre riunioni straordinarie di persone (manifestazioni a carattere commerciale e non) .
2. Le autorizzazioni sono valide soltanto per i giorni delle predette riunioni e sono rilasciate esclusivamente a chi è in possesso dei requisiti professionali, soggettivi ed igienico-sanitari previsti dalla Legge ed è strettamente personale e non può essere ceduta.

Art. 11. Altre disposizioni in materia di vendita su aree pubbliche

1. E' vietata la vendita tramite estrazioni a sorte o pacchi a sorpresa.
2. L'esercente ha l'obbligo di tenere pulito lo spazio occupato e l'area circostante per un raggio di due metri.
3. Al termine delle operazioni di vendita deve raccogliere i rifiuti, e riporli nei luoghi prescritti.
4. L'esercente assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività, compreso l'obbligo di fornire le prestazioni inerenti la

propria attività a chiunque le richieda e ne corrisponda il prezzo. L'esercente è, altresì, responsabile dei danni arrecati al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi.

5. L'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche è soggetto alle disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendita a peso netto, etichettatura delle merci.
6. La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande sono soggette alle vigenti norme in materia di igiene e sanità degli alimenti e alla vigilanza dell'autorità sanitaria.
7. Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento si rimanda alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia di commercio su aree pubbliche, al Regolamento Comunale per l'esercizio ed il funzionamento del commercio su aree pubbliche ed agli atti istitutivi dei mercati cittadini.

Art. 12 . Occupazione di aree e spazi pubblici

1. Le occupazioni di aree e spazi pubblici autorizzabili a norma dell'art. 15 si distinguono in :
   a. **occasionali:** sono tali le occupazioni di qualsiasi natura quando non superino la durata complessiva di giorni dieci e non abbiano alcun scopo, anche indiretto, li lucro, quali quelle che rivestono esclusivo interesse sociale, culturale, politico, sindacale, religioso e benefico:
   b. **temporanee:** sono tali le occupazioni di qualsiasi natura, quando superino la durata complessiva di giorni dieci, o abbiano scopo, anche indiretto, di lucro ovvero non vi rivestano alcuno dei particolari interessi di cui alla lettera a), nonché quelle che si rendano necessarie per consentire l'effettuazione di traslochi, il carico e lo scarico, con eventuale temporaneo deposito, di materiali nella circostanza di ristrutturazioni di unità immobiliare, nonché per esecuzione di lavori di manutenzione o di riparazione di parti pericolanti di edifici;
   c. **stagionali:** sono tali le occupazioni di qualsiasi natura quando siano effettuate in determinati periodi dell'anno e si ripropongano ogni anno;
   d. **annuali**: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura quando siano effettuate per soddisfare specifiche esigenze di carattere continuativo.
2. Le autorizzazioni per l'occupazione valgono esclusivamente per il luogo e per la durata in esse indicate.
3. Il suolo pubblico occupato deve essere mantenuto pulito e sgombero dai rifiuti e allo scadere dell'autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne.
4. Per quanto non contemplato nel presente articolo si rimanda alle disposizioni contenute nel *"Regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa" e nel Decreto Lgs. 507/1993 e s.m.i. .*

Art. 13. Occupazioni per esposizione di merci

1. Chi esercita attività commerciali in locali prospicienti il suolo pubblico e intende occuparne una parte per l'esposizione della propria merce deve preventivamente ottenere l'autorizzazione per l'occupazione del suolo e pagare i relativi oneri.
2. I generi alimentari possono essere collocati al suolo solo previo ottenimento del nulla osta dell'ASL e devono, comunque, essere posizionati ad una altezza non inferiore a 50 cm dallo stesso.
3. L'autorizzazione di cui al presente articolo è valida per l'orario in essa indicato. Pertanto, nel periodo temporale non autorizzato, le strutture e le merci devono essere rimosse contestualmente alla chiusura dell'esercizio.

Art. 14. Attività di somministrazione di alimenti o bevande all'esterno di pubblico esercizio

1. L'allestimento di aree attrezzate all'esterno dei pubblici esercizi per consentire la somministrazione di alimenti e bevande all'aperto, fermo restando il rispetto del piano del colore, delle norme di sorvegliabilità, igienico-sanitarie e fatti salvi i diritti di terzi, è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione .
2. Qualora l'attività di cui al comma 1) sia esercitata su suolo pubblico occorre, l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico, il pagamento dei relativi oneri ed il rispetto delle norme esistenti.
3. Le autorizzazioni di cui ai commi precedenti non possono prolungarsi oltre l'orario indicato espressamente nell'autorizzazione di cui al comma 1).
4. Ai pubblici esercizi, insediati sulle aree pubbliche o verdi, è vietata la vendita per asporto delle bottiglie in vetro.

Art. 15. Insediamento di attività produttive (inizio, variazione, cessazione , trasferimento)

Ferme restando le disposizioni del Regolamento di cui al DPR 447/98 così come modificato con DPR 440/2000 e s.m.i. in materia di attività e impianti assoggettati ai procedimenti di Sportello Unico delle attività produttive di beni e servizi, chi intende iniziare o subentrare in una attività di commercio all'ingrosso, di agenzia d'affari o di produzione di beni o di servizi, deve presentare, entro 30 giorni dall'inizio o dal subentro, una comunicazione di insediamento dell'attività all'Ufficio competente o allo Sportello Unico del Comune, fermo restando il rispetto e gli adempimenti relativi alle norme urbanistiche, edilizie, sanitarie, ambientali e di sicurezza.

Analoga comunicazione dovrà essere presentata anche in caso di variazione dell'attività , cambio ragione sociale, trasferimento e cessazione .

Art. 16. Commercio in sede fissa e adeguamento al D.L.vo 114/98

1. L'attività di commercio al dettaglio è disciplinata dal Decreto Legislativo. 31.03.1998, n. 114, dalla Legge Regionale 12 novembre 1999, n. 28 , dalla D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999 e s.m.i. e recepita nella normativa urbanista commerciale del Piano Regolatore Generale del Comune.
2. Ai sensi dell'articolo 29 della DCR n. 563-13414 del 29.10.99 "Indirizzi Generali e Criteri di Programmazione Urbanistica per l'insediamento del Commercio al Dettaglio in sede fissa, in attuazione del D.Lvo 114/98" , quale atto complementare di adeguamento degli strumenti urbanistici generali e attuativi si approvano le disposizioni che seguono in attuazione di quanto previsto dall'art. 6, comma 5, del Decreto Legislativo 114/1998.

Art. 17. Definizioni della DCR n. 563-13414 del 29.10.99 e s.m.i.

1. Per "**superficie di vendita"** di un esercizio si intende l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, casse, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita l'area destinata ai magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi nonché quella alla quale il pubblico non può accedere e la eventuale zona riservata al deposito carrelli, antistante la barriera casse, a condizione che, in questa zona, non vi siano merci esposte. Non costituiscono inoltre superficie di vendita le vetrine e le zone di passaggio ad esse antistanti, nei casi in cui si trovino all'esterno del negozio sul fronte strada o siano integrate con spazi di passaggio comuni ad altri esercizi commerciali.

2. Per **"esercizio commerciale"** si intende il luogo fisicamente delimitato mediante pareti continue, separato, distinto e in nessun modo direttamente collegato ad altro adibito a superficie di vendita.

3. Per **"stagione"** si intende un periodo di tempo, anche frazionato, non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centottanta, che può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello nel quale ha inizio l'attività. L'apertura stagionale dell'esercizio, rimessa alla libera determinazione dell'esercente, deve essere comunicata preventivamente al comune precisandone il periodo.

4. Per **"subingresso"** si intende il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio commerciale, per atto tra vivi o a causa di morte, ad altri che l'assumono in proprio.

5. Per **"centro commerciale"** si intende ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera g) del D.Lgs.114/1998, una struttura fisico-funzionale concepita e organizzata unitariamente, a specifica destinazione d'uso commerciale, costituita da almeno due esercizi commerciali al dettaglio. Il centro commerciale può essere dotato di spazi e servizi comuni funzionali al centro stesso, che possono essere organizzati in superfici coperte o a cielo libero. Due o più insediamenti commerciali e/o tipologie di strutture distributive , ricavati in due o più edifici separati da spazi pubblici (vie o piazze) non costituiscono un unico centro commerciale quando congiuntamente siano rispettate le seguenti condizioni:
   a) siano separate da vie o piazze pedonali o veicolari, normate dall'articolo 51, comma 1, lett.b) della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 ("Tutela ed uso del suolo"), e successive modifiche ed integrazioni;
   b) le vie o piazze pedonali o veicolari, di cui al precedente punto a) devono essere acquisite quali urbanizzazioni primarie e secondarie ai sensi dell'articolo 51, comma 1 lettera b) della L.R. n. 56/1977, garantendo in tal modo la presenza di diverse destinazioni d'uso urbanistiche, diversi usi possibili e diversa potestà di regolamentazione (pubblica e privata) e quindi non sussistendo più il requisito della specifica ed unica destinazione d'uso (commerciale al dettaglio) stabilita dall'articolo 4 comma 1 lettera g) del D.Lgs. 114/98, dal comma 1 e dalla L.R. 56/1977;
   c) le vie o piazze pedonali o veicolari pubbliche, di cui alla lettera a) devono essere funzionalmente collegate alla viabilità pubblica urbana o extraurbana;
   d) la quota parte del fabbisogno totale di posti a parcheggio reperita nelle aree private, di cui all'articolo 25, comma 2), deve essere soddisfatta nell'area contigua afferente l'insediamento che lo ha generato.

   I centri commerciali sono così classificati: classico, sequenziale, naturale, pubblico , secondo quanto specificato all'art.6 della D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.99 e s.m.i.

6. Per "**offerta commerciale"** si intende il complesso dei prodotti e relativi servizi venduti da un singolo esercizio commerciale. L'offerta commerciale è articolata come segue:
   - offerta alimentare (settore merceologico alimentare)
   - offerta non alimentare o extralimentare (settore merceologico extralimentare)
   - offerta mista (determinata dalla presenza nello stesso esercizio sia del settore alimentare sia di quello extralimentare)

7. Per "**addensamento commerciale"** si intende una porzione del territorio urbano o extraurbano, percepita come omogenea e unitaria, che raggruppa un insieme di attività commerciali, paracommerciali ed assimilabili, ubicate l'una in prossimità dell'altra in un ambito a scala pedonale, nelle quali il consumatore trova un insieme organizzato ed integrato di offerta commerciale e di servizi. Gli addensamenti possono essere classificati:
   a) A.1. Addensamenti storici rilevanti;
   b) A.2. Addensamenti storici secondari;

c) A.3. Addensamenti commerciali urbani forti;
d) A.4. Addensamenti commerciali urbani minori (o deboli);
e) A.5. Addensamenti commerciali extraurbani (arteriali).

8. Per "**localizzazione commerciale"** si intende la singola zona di insediamento commerciale, urbana e urbano-periferica, esistente o potenziale, non costituente addensamento commerciale.
   Le localizzazioni possono essere classificate:
   a) L.1. Localizzazioni commerciali urbane non addensate;
   b) L.2. Localizzazioni commerciali urbano-periferiche non addensate.

Art. 18. Decoro e arredo urbano negli addensamenti A.1, e A.3

1. Qualora siano "riconosciuti" sul territorio comunale addensamenti commerciali classificati **A.1 e A.3** (addensamenti storici rilevanti, addensamenti storici secondari e addensamenti commerciali urbani forti) sono previste le seguenti specifiche disposizioni relative alla sistemazione dei fronti commerciali, all'organizzazione edilizia degli spazi espositivi sul fronte strada, all'utilizzo di materiali di finitura, alla definizione delle tipologie delle insegne pubblicitarie e all'analisi degli elementi da evitare ai fini del decoro urbano:
   a) gli interventi privati dovranno essere oggetto di progetto contenente gli schemi compositivi di riordino e/o formazione di vetrine, di ubicazione delle insegne, di coloritura di facciata e arredo vegetale; detti progetti non hanno contenuto prescrittivo, ma hanno la finalità di dotare gli uffici comunali e gli operatori privati di una base di discussione, da intendere come un "come minimo da realizzare attraverso l'intervento" per mettere a punto il progetto secondo il principio della condivisione;
   b) la tipologia delle insegne verrà definita tenendo conto della coerenza formale con l'età del fabbricato e/o della caratterizzazione delle vetrine, evitando di installare modelli di tabellone, grafica e luci che non siano coerenti con l'epoca di costruzione dei fabbricati. In particolare si suggerisce l'impiego di targhe posizionate in verticale tra i sostegni murari o in orizzontale sopra gli archivolti, in corrispondenza delle fasce indicate dagli schemi in conformità al piano del colore e dell'arredo vigente
   c) parimenti si invita a uniformare dimensioni delle vetrine, materiali e forme dei serramenti all'epoca dell'edificio, evitando l'impiego del metallo per quelli di antico impianto dove è opportuno l'impiego del legno;
   d) viene richiesto di evitare l'impiego di serrande metalliche cieche, in quanto costituiscono detrattori d'immagine che si riflettono non solo sul negozio che le adotta, ma anche sulla scena commerciale più ampia. E' pertanto preferibile l'uso di vetrate antisfondamento di diffuso impiego che forniscono con continuità, anche nel periodo diurno o notturno di chiusura, la più diretta immagine pubblicitaria dei prodotti commerciati e dell'assortimento complessivo del centro commerciale naturale.
   e) L'illuminazione ambientale non è in contraddizione con quella puntuale delle vetrine che può ottenersi attraverso proiettori esterni o con luci interne;
   f) l'indicazione di arredo floreale costituisce suggerimento di carattere generale nel caso di fiori in vaso, lasciando agli operatori di creare le composizioni più confacenti.

2. Il Comune in sede applicativa tanto degli interventi di arredo urbano come di intervento privato definirà la procedura più opportuna per la loro realizzazione e indicherà altresì le specie da adottare, tenendo conto dei colori circostanti (su muri, vetrine, insegne ecc).

Art. 19. Criteri progettuali e di immagine nelle localizzazioni commerciali

Al Settore Edilizia Privata e Urbanistica è demandato il compito - in sede di verifica progettuale di interventi commerciali da insediare nelle localizzazioni commerciali come riconosciute – di fissare i criteri di immagine ritenuti necessari a garantire la sintonia tra iniziativa economica e realtà territoriale di intervento.

Art. 20. Salvaguardia delle aree particolare pregio storico- ambientale e culturale – Limiti

Al fine di mantenere qualificata la rete distributiva e onde evitare modalità di fruizione, che danneggino il valore storico-ambientale della zona storica e di quelle di particolare pregio ambientale e culturale viene fatto divieto di apertura di esercizi di vendita con prevalenza di **"**articoli erotici per sexy shop" a distanza inferiore a mt. 200 dagli edifici di culto, dagli edifici istituzionali e dagli edifici scolastici di ogni ordine e grado.

Art. 21. Raccolte di materiali e vendite di beneficenza

1. La raccolta di materiali vari (*es.: indumenti, carte e similari)* a scopo benefico ed umanitario effettuate su aree pubbliche, è soggetta all'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico, rilasciata con le idonee e specifiche modalità da ottemperare.
2. Le raccolte possono essere effettuate esclusivamente da Enti o Associazioni riconosciute con Decreto di Organi Statali o inserite in elenchi regionali o comunali dell'Associazionismo e Volontariato o ONLUS.
3. Qualora la raccolta sia affidata da Enti o Associazioni a privati, questi ultimi devono essere in possesso della delega, in originale, firmata dal responsabile dell'Associazione o Ente.

Art. 22. Sanzioni

Per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento si applicano le sanzioni previste dall'articolo 7 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i. salvo diversa disposizione di legge.

Art. 23. Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore all'esperimento delle procedure previste dal vigente Statuto Comunale.

Art. 24. Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente regolamento si rimanda alle disposizioni nazionali e regionali vigenti ed ai Regolamenti comunali specifici previsti per talune materie.

Eventuali modifiche disposte con successivi atti di legislazione aventi carattere sovraordinato nelle materie oggetto del presente Regolamento, si devono intendere recepite in modo automatico.

SOMMARIO

REGOLAMENTO DI POLIZIA ANNONARIA **2**

PREMESSA 2
ART. 1. FINALITÀ E OGGETTO APPLICAZIONE 2
ART. 2. VIGILANZA 2
ART. 3. PUBBLICITÀ DEI PREZZI 3
ART. 4. ERBORISTERIE 3
ART. 5. VENDITA CON CONSUMO IMMEDIATO NEGLI ESERCIZI DI VICINATO 3
ART. 6. ATTIVITÀ MISTE 3
ART. 7. COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE 4
ART. 8. VENDITA IN FORMA ITINERANTE 4
ART. 9. VENDITA SU POSTEGGI IN CONCESSIONE 5
ART. 10. AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE 5
ART. 11. ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VENDITA SU AREE PUBBLICHE 5
ART. 12 . OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI 6
ART. 13. OCCUPAZIONI PER ESPOSIZIONE DI MERCI 6
ART. 14. ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI O BEVANDE ALL'ESTERNO DI PUBBLICO ESERCIZIO 7
ART. 15. INSEDIAMENTO DI ATTIVITÀ PRODUTTIVE (INIZIO, VARIAZIONE, CESSAZIONE , TRASFERIMENTO) 7
ART. 16. COMMERCIO IN SEDE FISSA E ADEGUAMENTO AL D.L.VO 114/98 7
ART. 17. DEFINIZIONI DELLA DCR N. 563-13414 DEL 29.10.99 E S.M.I. 7
ART. 18. DECORO E ARREDO URBANO NEGLI ADDENSAMENTI A.1, E A.3 9
ART. 19. CRITERI PROGETTUALI E DI IMMAGINE NELLE LOCALIZZAZIONI COMMERCIALI 10
ART. 20. SALVAGUARDIA DELLE AREE PARTICOLARE PREGIO STORICO- AMBIENTALE E CULTURALE – LIMITI 10
ART. 21. RACCOLTE DI MATERIALI E VENDITE DI BENEFICENZA 10
ART. 22. SANZIONI 10
ART. 23. ENTRATA IN VIGORE 10
ART. 24. DISPOSIZIONI FINALI 10